



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 158 del 13/11/2014**

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Deliberazione 19/09/2014. Comune Rocchetta Sant'Antonio

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE del 19 settembre 2014

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del. Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in particolare l'art. 14-quater, comma 3, della stessa legge;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO in particolare l'art.152 - Titolo II - Fruizione e valorizzazione dei beni culturali - del decreto legislativo n.42 del 2004 che stabilisce che il. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) "tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo";

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e in particolare il punto 14.9, lettera c), in cui è stabilito che, nei procedimenti per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004, il. Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, partecipa esercitando "unicamente in quella sede i poteri previsti dall'art. 152 del citato D.lgs 42/2004";

VISTA la nota pervenuta in data 18 marzo 2014, con la quale la Regione Puglia ha ritenuto di sottoporre alla delibera del Consiglio dei Ministri, ex art. 14-quater, comma 3, della richiamata legge n. 241 del

1990, il dissenso emerso in conferenza di servizi da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, relativamente alla richiesta per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di un aerogeneratore di tipo eolico della potenza elettrica di 1 MW, sito nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG);

CONSIDERATO che in conferenza di servizi hanno espresso parere favorevole con prescrizioni la Regione Puglia, il Comune di Rocchetta Sant'Antonio, la Provincia di Foggia, la Soprintendenza Archeologica della Puglia -Taranto, il Comando della marina militare di Taranto, l'Autorità di Bacino della Puglia, il Ministero dello sviluppo economico-Dipartimento comunicazioni, l'Aeronautica militare, il Comando militare Esercito Puglia, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia, ASL FG, ENAL, ENAV e ARPA Puglia;

CONSIDERATO in particolare che la citata Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, in conferenza di servizi, ha confermato che il progetto in esame non interessa direttamente beni e/o aree monumentali vincolati a norma della parte II del Dlgs 42/2004 e/o aree di interesse paesaggistico ai sensi dell'art 136 del Dlgs 42/200 ma ha espresso parere negativo riguardo alla citata realizzazione, ritenendo che "l'impatto paesaggistico del parco eolico in oggetto non sia compatibile con l'intorno paesaggistico, poiché l'intervento contrasta con il carattere identitario dei luoghi, comportando una trasformazione grave e irrimediabile del territorio";

VISTO il verbale della riunione di coordinamento istruttorio tenutasi presso il Dipartimento del Coordinamento Amministrativo in data 12 maggio 2014, nella quale è stato confermato che il progetto in esame interessa un'area contermine, come definita dalle citate linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, come prima riportato, e sono state ribadite le posizioni favorevoli con prescrizioni già espresse;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, pur avendo espresso in conferenza di servizi parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, ha evidenziato di doversi ora allineare alle criticità del settore delle fonti di energia rinnovabile (FER) riportate e analizzate nella deliberazione n. 581 del 2 aprile 2014, con la quale la Giunta Regionale ha ritenuto "di dover proporre una tempestiva interlocuzione con le autorità centrali al fine di rappresentare le peculiari criticità che caratterizzano lo sviluppo delle FER in Puglia";

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta Andria - Trani e Foggia, nel confermare il parere negativo espresso in seno alla conferenza di servizi, come alternativa possibile al progetto ha ritenuto di proporre la localizzazione dell'impianto "in aree a distanza utile a superare le criticità esposte, anche per evitare l'effetto cumulativo con altri impianti presenti in zona, nel rispetto comunque dei suggerimenti forniti dalle Linee Guida Nazionali, oltre a ridurre l'altezza dell'aerogeneratore totale da terra";

CONSIDERATO che la Società Biwind s.r.l., nel ritenere l'impianto compatibile con l'intorno paesaggistico esistente in quanto "non interessa beni ed aree monumentali vincolati a norma della Parte 11 del D.Lgs. n. 42/2004 e beni ed aree di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs n.42/2004, come peraltro riportato nello stesso parere del MIBACT, si inserisce in un contesto in cui vi è la presenza di altri impianti eolici realizzati, come documentato fotograficamente ed attestata dal Comune di Rocchetta S. Antonio";

CONSIDERATO che la medesima Ditta, al fine di mitigare comunque l'impatto visivo dell'aerogeneratore con gli elementi presenti sul territorio, ha previsto in progetto una torre tubolare con colorazioni neutre ed antiriflesso, rilevando inoltre che la prescrizione indicata dalla Soprintendenza circa la possibilità di ridurre l'altezza dell'aerogeneratore al livello della Cappella dell'Annunziata, non è attuabile, in quanto

“non esistono in commercio pale eoliche dell’altezza indicata per la capacità produttiva indicata”;

CONSIDERATO che il 26 giugno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è tenuta una riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, per approfondire le problematiche relative alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia, rimessi dalla medesima Regione, in qualità di amministrazione procedente, alla decisione del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che dagli approfondimenti istruttori è stato confermato che l’impianto, costituito da un solo aerogeneratore, sarebbe collocato in siti non oggetto di procedimento di vincoli esistenti o in itinere ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ma in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi dello stesso codice e in zona già compromessa, ove sono presenti impianti analoghi;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri nella riunione dell’8 agosto 2014 ha deliberato di condividere la proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare una valutazione congiunta degli specifici problemi relativi alle fonti di energia rinnovabili nella Regione Puglia, nell’ambito di un apposito tavolo tecnico con le amministrazioni statali e locali interessate, ai fini di una valutazione unitaria dell’impatto paesaggistico d’insieme dei progetti ricadenti in aree vincolate o contermini;

CONSIDERATO pertanto che, in ossequio alla predetta delibera, si è svolto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’incontro del 2 settembre 2014 al quale sono state chiamate a partecipare le amministrazioni statali e locali interessate;

CONSIDERATO che il giorno 10 settembre 2014 si è tenuta una ulteriore riunione di coordinamento istruttorio con i rappresentanti del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico per esaminare gli aspetti dell’impatto paesaggistico. degli effetti sull’ambiente e della rilevanza per l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili di un gruppo di impianti eolici da realizzare in Puglia, ivi compreso quello di cui alla presente delibera, per i quali le relative richieste di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio sono state rimesse alla deliberazione del Consiglio dei ministri all’esito delle rispettive.. conferenze di servizi. conclusesi con il dissenso espresso dagli uffici periferici del MIBACT;

CONSIDERATO altresì che in esito ai predetti incontri è stato confermato l’interesse pubblico all’incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e comunitario, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell’impianto in esame ed è inoltre emerso che il surplus di energia rinnovabile prodotto dalla Regione Puglia, non essendo prevista la regionalizzazione dei consumi, viene esportato compensando la minor produzione di altre Regioni, al fine del raggiungimento dell’obiettivo nazionale fissato a livello europeo per le FER e quindi evitare le previste sanzioni in caso di mancato raggiungimento dello stesso e che infine è stato evidenziato che il dispacciamento delle energie rinnovabili è prioritario rispetto alla altre fonti di energia;

RITENUTO dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati nella tutela paesaggistica, da riferirsi a area contermini come prima precisato, e nello sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile, nonchè nella valenza imprenditoriale ed economica dell’opera in argomento, di considerare prevalente l’interesse all’incremento delle fonti di energia rinnovabili e alla realizzazione dell’opera di che trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all’impianto

eolico in questione espresse dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi relativa alla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dello stesso;

CONSIDERATO che, pertanto, l'intesa, di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/90, è stata raggiunta con la Regione Puglia, relativamente alla posizione favorevole all'impianto espressa in conferenza di servizi;

## DELIBERA

- di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto stesso, a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi favorevoli al progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di un aerogeneratore di tipo eolico della potenza elettrica di 1 MW, sito nel Comune di Racchetta Sant'Antonio (FG).

Roma, lì 19 settembre 2014

Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri

---